

NOTE PROMEMORIA PER LA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE

Ai sensi dell'art. 1, comma 5 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza

Ai sensi dell'art. 1, comma 5 del Regolamento dell'Ente, *'L'iscritto che per un anno solare non produce reddito professionale può chiedere, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, la cancellazione dall'Ente con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno, a condizione che il professionista non abbia goduto nello stesso periodo di prestazioni assistenziali erogate dall'Ente'.*

Di conseguenza, per poter ottenere la cancellazione il richiedente:

- **non** deve conseguire reddito professionale per un intero anno, intendendosi in tal senso l'assenza di compensi riferiti anche ad incassi relativi ad annualità precedenti;
- **non** deve aver percepito prestazioni assistenziali dall'ENPAP, come, ad esempio, l'indennità di maternità erogata alle Iscritte.

L'**invio** della domanda deve avvenire, necessariamente, non oltre il **31 dicembre** dell'anno in cui il professionista dichiara di non conseguire reddito. Per maggiore cautela si suggerisce la spedizione tramite RACCOMANDATA A.R.

Si ricorda che nel caso di presentazione della domanda successivamente al termine previsto dal Regolamento, gli effetti della cancellazione, ricorrendone i requisiti, verranno ulteriormente differiti di un anno previo inoltro di una nuova richiesta.

Il modulo di cancellazione deve essere firmato e corredato dalla copia fronte-retro di un valido documento di identità.

- Esempio:

*L'iscritto che per l'intero anno 2004 prevede di non conseguire reddito da attività libero professionale di Psicologo, che intende ottenere la cancellazione dall'Ente con decorrenza dal 1° gennaio 2004, deve formulare la relativa domanda entro il 31 dicembre 2004. In tal caso, sussistendo le condizioni necessarie (assenza di reddito, invio della domanda nei termini e inesistenza di prestazioni assistenziali erogate nell'anno) l'interessato **non sarà tenuto** agli adempimenti di comunicazione reddituale e di contribuzione per l'anno 2004.*

Una volta adottato il provvedimento di cancellazione da parte del Consiglio di amministrazione verrà data apposita comunicazione in tal senso.

Nel caso in cui, pur avendo già inoltrato domanda di cancellazione, venga meno il requisito dell'assenza di reddito professionale, ad esempio nel caso in cui l'iscritto consegua eventuali compensi, il medesimo dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ente.

Si precisa che tale circostanza, anche se rilevata successivamente all'avvenuta delibera di cancellazione da parte dell'Ente, comporterà la revoca del provvedimento e il ripristino della condizione di iscritto con i conseguenti obblighi contributivi, di comunicazione annuale e, se del caso, dei relativi interessi e sanzioni di cui agli artt. 10 e 11 del Regolamento.

Si rammenta che, qualora il professionista riprenda l'attività autonoma in qualità di psicologo **nell'anno successivo a quello di cancellazione dall'Ente** e, dunque, consegua nuovamente reddito professionale, sarà tenuto alla reinscrizione ai sensi degli artt. 1 e 2 del Regolamento.